



Aggiornamenti in ambito:

COMPLIANCE NORMATIVA | ANTICORRUZIONE | PRIVACY | GIURISPRUDENZA

LE NOVITÀ IN TEMA DI COMPLIANCE NORMATIVA IN PARTICOLARE
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001, DEL REGOLAMENTO EUROPEO
GDPR E IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE.



Vuoi ricevere le notizie da BDO
direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

Compliance normativa

- Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale (Decreto-Legge 5 gennaio 2023, n. 2)
- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere - impatti sul d. lgs. 231/2001
- Protocollo organizzativo della Procura Generale di Potenza: inidoneità ovvero inefficacia del Modello e/o dell'Organismo di Vigilanza condizione sufficiente per la responsabilità dell'ente ex 231
- Nuovo codice degli appalti pubblici a partire dal 1° aprile 2023
- La riforma Aifa: abolita la figura del Direttore generale e nuova Commissione unica per prezzi e valutazione scientifica dei farmaci

Anticorruzione

- Anticorruzione: incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi pubblici
- Ritorsioni sul whistleblower, da ANAC una sanzione di 5.000 euro al dirigente di una ASL

Privacy

- Il Garante Privacy sanziona la regione Lazio per l'illecito controllo di metadati delle e-mail di dipendenti
- La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di diritto di accesso dell'interessato ai dati personali che lo riguardano

Giurisprudenza

- La Cassazione ribadisce la necessità di non confondere “colpa di organizzazione” dell'ente e “colpevolezza” della persona fisica (Cass. Pen., Sez. IV, Sent. (data ud. 4 ottobre 2022) 11 gennaio 2023, n. 570)
- Applicazione del controllo giudiziario su richiesta volontaria in caso di cronica infiltrazione mafiosa (cass. Pen., sez. v, sent. (data ud. 27 settembre 2022) 22 dicembre 2022, n. 48913)
- L'estinzione della società non equivale all'estinzione della responsabilità ex D Lgs. 231/01 (Tribunale di Milano, con la sentenza 2993 del 15 novembre 2022)

MISURE URGENTI PER IMPIANTI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE (DECRETO-LEGGE 5 GENNAIO 2023, N. 2)

In data 5 gennaio 2023, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 5 gennaio 2023, n. 2 (“Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale”) in vigore dal giorno successivo, che modifica il D.Lgs. 231/01.

L’ambito di applicazione comprende gli impianti di interesse strategico nazionale *individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quando presso di esso sono occupati un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno* (art. 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 («Efficacia dell’autorizzazione integrata ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale»)).

All’art. 5 del DL («*Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*»), si stabilisce che:

- a) qualora sussistano i presupposti per l’applicazione di una sanzione interdittiva che possa determinare l’interruzione dell’attività dell’ente, il giudice, in luogo dell’applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell’attività dell’ente tramite un commissario (modifica dell’art. 15 del D.Lgs. 231/01);
- b) sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell’attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale se l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; il modello organizzativo è idoneo a prevenire reati commessi nell’ambito della procedura di riconoscimento dell’interesse strategico nazionale e assicurano il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva e di salvaguardia dell’occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell’ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi (modifica dell’art. 17 del D.Lgs. 231/01);
- c) la nomina del commissario è sempre disposta, in luogo dell’applicazione cautelare della misura interdittiva, quando la misura possa pregiudicare la continuità dell’attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale (modifica dell’art. 45 del D.Lgs. 231/01);

- c) in caso di sequestro, si applica l’articolo 104-bis, commi 1-bis.1 e 1-bis.2 (entrambi di nuova introduzione con il DL), delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271 (modifica dell’art. 53 del D.Lgs. 231/01). In particolare, il nuovo comma 1-bis.1 regola la prosecuzione d’attività di impianti strategici sottoposti a sequestro di stabilimenti industriali o parti di essi: nei casi in cui sia nominato un amministratore giudiziario per gestire l’amministrazione straordinaria, anche in via temporanea, la prosecuzione dell’attività viene affidata a tale Commissario. In ogni caso, il giudice può dettare le prescrizioni necessarie per realizzare un bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva e di salvaguardia dell’occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell’ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi; tali previsioni non si applicano, quando dalla prosecuzione può derivare un concreto pericolo per la salute o l’incolumità pubblica ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori non evitabile con alcuna prescrizione.

Fonte:

Decreto-Legge 5 gennaio 2023, n. 2 (in G.U. 05/01/2023, n. 4)

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/2121 IN
MATERIA DI TRASFORMAZIONI, FUSIONI E SCISSIONI
TRANSFRONTALIERE - IMPATTI SUL D. LGS. 231/2001**

Lo scorso 9 dicembre, il Governo ha presentato lo schema di decreto legislativo che recepisce la Direttiva (UE) 2019/2121, riguardante le trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere.

Le disposizioni da recepire mirano a introdurre una disciplina armonizzata e completa delle operazioni societarie aventi rilevanza transfrontaliera, in particolare riguardanti società regolate dalle leggi di almeno due differenti Stati membri dell'Unione Europea.

Il principale elemento di novità della Direttiva (UE) 2019/2121 è rappresentato dall'estensione dell'ambito dell'intervento di armonizzazione. Il legislatore europeo, infatti, è passato dall'armonizzazione delle sole fusioni transfrontaliere, alla disciplina anche delle operazioni di trasformazione e scissione transfrontaliera e ha arricchito la disciplina delle fusioni rendendola più articolata.

La finalità della Direttiva è quella di incentivare la libertà di stabilimento, intesa come il diritto per una società costituita «in conformità con la normativa di uno Stato membro di trasformarsi in una società disciplinata dal diritto di altro Stato membro, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla normativa di tale altro Stato membro e, in particolare, il criterio posto da quest'ultimo Stato membro per collegare una società all'ordinamento giuridico nazionale»; nel contempo, assicurare il perseguimento di altri obiettivi essenziali dell'integrazione europea, come la promozione sociale e la promozione del dialogo sociale.

In particolare, le disposizioni da recepire intendono fornire alle società operanti nel mercato interno - e nello spazio economico europeo - nuove possibilità di crescita economica, di concorrenza effettiva e di produttività, senza rinunciare a garantire elevati livelli di protezione sociale e sono, dunque, volte ad agevolare l'eliminazione delle restrizioni e la libertà di stabilimento mantenendo un'adeguata tutela ai portatori di interessi come i lavoratori, i creditori e i soci di minoranza.

Il criterio di delega sulle sanzioni è stato attuato prevedendo una nuova fattispecie di reato che interessa chiunque, nell'ambito della società richiedente l'operazione transfrontaliera, al fine di ottenere il certificato preliminare, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

Dopo l'approvazione del progetto, che contiene i termini e le condizioni della trasformazione, fusione o scissione è infatti previsto che la società richieda al notaio il rilascio del certificato preliminare, attestante il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione dell'operazione.

Tale certificato è, dunque, il documento che consente a ciascuna autorità degli Stati interessati dall'operazione che hanno recepito la normativa in esame, di accertare la validità e l'efficacia dei controlli svolti nello Stato di partenza e, quindi, di considerare l'operazione stessa come conforme alla legge di tale Stato.

Si sottolinea, infine, che il decreto legislativo presentato dal Governo prevede la modifica dell'art. 25-ter, comma 1, del d. lgs. 231/2001, in quanto la futura disciplina del reato presupposto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare prevederà una sanzione pecuniaria a carico della società che va da centocinquanta a trecento quote.

Fonte:

<https://www.camera.it/leg19/682?atto=011&tipoAtto=Atto&idLegislatura=19&tab=1#inizio>

PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO DELLA PROCURA GENERALE DI POTENZA: INIDONEITÀ OVVERO INEFFICACIA DEL MODELLO E/O DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA CONDIZIONE SUFFICIENTE PER LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE EX 231

Il 6 ottobre 2022, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Potenza, d'intesa con le Procure della Repubblica presso i Tribunali del Distretto di Potenza ed i Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Potenza e Matera, ha adottato un Protocollo organizzativo e di coordinamento in tema di indagini ex D.lgs. n. 231/2001.

Si tratta di un Protocollo che ha portato all'adozione di specifiche linee guida applicative del decreto 231 e che ha come scopo quello di migliorare il coordinamento delle indagini nel settore della responsabilità da reato degli enti.

La Procura Generale ha integrato il Protocollo con una Relazione illustrativa con l'obiettivo di soddisfare una doppia prospettiva. La prima connessa alla necessità di approfondire le molteplici tematiche della normativa in esame, che è tuttora protagonista di numerosi dubbi interpretativi. La seconda si ricollega, invece, alla recente estensione della portata normativa di alcuni reati (artt. 316-ter e 640-bis c.p., richiamati nell'art. 24 del decreto 231) anche ai casi di sovvenzioni pubbliche a danno dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea, ricomprendendo così le risorse del PNRR.

Nello specifico, tra i temi affrontati dal Protocollo di particolare interesse, ai fini dell'imputazione all'ente del reato commesso dal soggetto apicale al suo interno, ex art. 6 D.lgs. n. 231/2001, è quello della rilevanza del rapporto di causalità che deve sussistere tra le carenze del modello organizzativo di un'impresa e la commissione del reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Riguardo a questo punto, la dottrina maggioritaria propende per una ricostruzione del criterio di imputazione della persona giuridica sulla base dei canoni ascrittivi tradizionali della colpa individuale, ex art. 43 co. 3 c.p.. Tale orientamento ha trovato riscontro nella giurisprudenza di legittimità, in particolare con l'ultima sentenza pronunciata nell'ambito del noto caso Impregilo.

In tale vicenda, l'Organismo di Vigilanza appariva del tutto privo di autonomia, ma tale carenza, secondo i giudici, non presentava alcun nesso causale con la commissione del reato di aggio da parte dei soggetti apicali. In questo senso, la Corte ha ritenuto che la sola inidoneità dell'Organismo di Vigilanza, in assenza di un legame causale con il fatto, non sia sufficiente per affermare la responsabilità 231.

In concreto, la Corte Suprema ha sostenuto che la responsabilità poteva ravvisarsi solo se la mancanza di autonomia dell'Organismo di Vigilanza avesse permesso al Presidente e all'Amministratore di divulgare le false informazioni al mercato. Allo stesso modo, seguendo

il medesimo approccio, la lacuna/debolezza di un Modello conduce a ravvisare una responsabilità dell'ente solo se ha avuto efficienza causale nella commissione del reato presupposto, nel senso che la condotta illecita sia stata resa possibile dall'assenza / insufficienza delle prescrizioni del Modello.

Rispetto alla recente linea fornita dalla Corte di Cassazione nell'ambito del caso Impregilo, il Protocollo assume una posizione dissonante. In particolare, in esso si afferma che non può essere riconosciuto nessun ruolo fondamentale, ai fini dell'accertamento della responsabilità delle persone giuridiche, alla sussistenza di un rapporto di causalità intercorrente tra il deficit organizzativo e lo specifico reato commesso dalla persona fisica. L'art. 21 del Protocollo riporta, infatti, che, per fondare la responsabilità 231, sarà sufficiente il mero accertamento dell'inesistenza o della inidoneità ovvero dell'inefficacia del Modello e/o dell'Organismo di Vigilanza.

Nella Relazione illustrativa si motiva la posizione assunta nel Protocollo, sottolineando che il decreto 231 "non impone all'OdV- ed alle modalità procedurali previste dal MOGC - l'idoneità a evitare la commissione del reato, ma a "prevenire" la stessa, il che sposta il rapporto fra l'attività di vigilanza e la commissione del reato dalla categoria del nesso di causalità a quello dell'astratto orientamento teleologico della prima, in funzione preventiva rispetto alla seconda".

In altri termini, il legislatore ha configurato una sanzione amministrativa della condotta organizzativa negligente, la quale deve essere verificata in occasione della commissione di un reato nell'interesse o vantaggio dell'ente, a prescindere dalla sua rilevanza causale, anche in via concorrente, rispetto alla realizzazione del reato. In questo modo, il legislatore intende quindi configurare, secondo questo approccio, una forma di responsabilità sganciata causalmente dalla consumazione del reato per dare rilievo ad una "colpa organizzativa", da verificarsi in occasione dell'accertamento del reato che favorisce l'ente.

Inoltre, la Relazione evidenzia che se si riconoscesse la necessità di determinare il nesso causale tra carenze organizzative e reato, si aprirebbe la possibilità di evocare, a carico dell'Organismo di Vigilanza, i parametri tipici dell'art. 40 cpv. c.p. in tema di responsabilità omissiva, nonostante esso risulti privo di poteri impeditivi. Tra le conclusioni della Relazione si evince che "la qualificazione della sua viziata costituzione e/o operatività, quale presupposto sufficiente per l'insorgere della responsabilità amministrativa, risponde pienamente, oltre che alla lettera, anche alla ratio della norma, funzionale a propiziare la legalità dell'azione degli enti".

Fonte:

Relazione illustrativa e integrativa della proposta di Protocollo organizzativo e di coordinamento in tema di indagini ex d.l.vo 231/2001, successivamente approvata in data 6.10.2022 dagli Uffici Requirenti del Distretto

NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI A PARTIRE DAL 1° APRILE 2023

A dicembre 2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, il decreto legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1, Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di contratti pubblici». Il nuovo Codice, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° aprile 2023, acquisirà efficacia a partire dal 1° luglio 2023, data in cui saranno abrogate le disposizioni del precedente Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016) e le nuove norme produrranno effetti su tutti i procedimenti.

Tra le novità introdotte figurano le seguenti:

- **digitalizzazione dell'intero sistema dei contratti pubblici:** utilizzo di piattaforma digitale e procedure automatizzate per lo scambio della documentazione di gara;
- **programmazione infrastrutture prioritarie:** i) inserimento delle infrastrutture prioritarie nel DEF, ii) riduzione dei termini per la relativa progettazione, iii) istituzione di un comitato speciale per esaminare i progetti;
- **novità appalto integrato:** progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori saranno possibile sulla base di «progetti di fattibilità tecnico-economica» previamente approvati. Sono esclusi da tale novità gli appalti di manutenzione ordinaria;
- **adozione procedura sotto la soglia europea:** stabile adozione della procedure sotto soglia europea previste per l'affidamento diretto e per le procedure negoziate nel cd. «Decreto Semplificazioni COVID-19». Sono esclusi gli affidamenti che hanno interesse transfrontaliero, per i quali applicano le procedure ordinarie dei sopra soglia;
- **reintroduzione del general contractor:** soggetto obbligato a perseguire, nella realizzazione dell'opera, un «determinato risultato amministrativo in cambio di un corrispettivo relazionale al risultato ottenuto e alle prestazioni rese»;
- **partenariato pubblico-privato (PPP):** appianamento del quadro normativo per favorire la partecipazione degli investitori istituzionali alle gare di affidamento, prevedendo maggiori garanzie per i finanziatori dei contratti e il diritto di prelazione per il promotore;
- **settori speciali:** introduzione di poteri di autorganizzazione per enti pubblici e privati che sono titolari di servizi di interesse generale (gas, energia, elettricità, acqua, trasporto, ecc.). Riconosciuta la possibilità all'appaltante di decidere «le dimensioni dell'oggetto dell'appalto e dei lotti in cui eventualmente suddividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata»;
- **subappalto a cascata:** introduzione del subappalto a cascata per adeguarsi alla normativa europea, prevedendo criteri di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, da stabilire caso per caso;

- **concessioni:** obbligo per i concessionari scelti senza gara di appaltare a terzi una parte del lavoro, compresa tra il 50% ed il 60% dei lavori, dei servizi e delle forniture ad eccezione dei settori speciali;
- **clausola di revisione dei prezzi:** obbligo di inserimento delle clausole di revisione dei prezzi se si verificano variazioni di costo superiori al 5%, con il riconoscimento in favore dell'impresa dell'80% del maggior costo;
- **stati di avanzamento lavori:** facoltà, per l'appaltatore, di richiedere la sostituzione della cauzione o della garanzia fideiussoria con ritenute di garanzia sugli stati di avanzamento prima della conclusione del contratto;
- **contenzioso e giurisdizione:** la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti non costituisce «colpa grave». Inoltre, è previsto il riordino delle attività di competenza di ANAC, con un consolidamento delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie. «Con riferimento ai procedimenti, si presume che il giudice conosca le azioni risarcitorie e le azioni di rivalsa proposte dalla stazione appaltante nei confronti dell'operatore economico che ha concorso a determinare un esito della gara illegittimo. Si applica l'arbitrato anche alle controversie relative ai "contratti" in cui siano coinvolti tali operatori».

Inoltre, particolare attenzione è da porre alle novità introdotte in tema di «cause di esclusione» dalla partecipazione a gare, con focus sull'art. 95, considerato che l'onere di escludere gli operatori economici è stato attribuito alla stazione appaltante, laddove ravvisi «che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati».

Rientrano tra i «mezzi di prova adeguati», a titolo di esempio, i provvedimenti sanzionatori di AGCM e altre autorità di vigilanza, sentenze di condanna, condanna al risarcimento del danno, ecc.. I mezzi di prova sono elencati in maniera esaustiva all'art. 98. In particolare, per i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono compresi, oltre alla sentenza di condanna definitiva/irrevocabile, anche il decreto penale di condanna non irrevocabile, il decreto che dispone il giudizio o eventuali provvedimenti cautelari reali.

Tuttavia, permangono le cause di esclusione automatica dalla gara qualora sia stata disposta una sentenza oppure una misura interdittiva nei confronti dell'operatore economico (ai sensi del D.lgs. 231/2021), dell'amministratore di fatto nelle società semplici o nelle imprese individuali e di altri soggetti richiamati all'art. 94.

Fonte:

<https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-10/21339>

LA RIFORMA AIFA: ABOLITA LA FIGURA DEL DIRETTORE GENERALE E NUOVA COMMISSIONE UNICA PER PREZZI E VALUTAZIONE SCIENTIFICA DEI FARMACI

Il Decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 196, recante *“Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l’AIFA e ulteriori misure urgenti per il comparto militare e delle Forze di polizia”*, ha modificato profondamente l’attuale organizzazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco.

In particolare, la riforma prevede all’articolo 3:

- la soppressione della “Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci” (CTS);
- la soppressione della “Comitato prezzi e rimborso” (CPR);
- la formazione di una nuova commissione unica “Commissione Scientifica ed Economica del Farmaco” (CSE), costituita da dieci componenti;
- l’abolizione della figura del Direttore Generale, che attualmente detiene tutti i poteri di gestione;
- l’assegnazione di tutti i poteri al Presidente dell’Agenzia, che ne diventa il rappresentante legale.


Inoltre, la riforma dell’Agenzia riguarda le funzioni e le modalità di nomina dello stesso presidente di AIFA, nonché del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico-scientifico.

Con successivo decreto del Ministero della Salute verranno, infatti, stabiliti i criteri di nomina del Presidente, ad oggi designato dal Ministro della Salute d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Resta, invece, invariato il Consiglio di Amministrazione dell’AIFA, formato dal presidente, da due rappresentanti indicati dal Ministero della Salute e da due rappresentanti indicati dalla Conferenza Stato Regioni.

È bene precisare che l’abolizione della figura del Direttore Generale avverrà solo a decorrere dalla data di efficacia del provvedimento di nomina del prossimo Presidente dell’AIFA.

Fonte:

Decreto-Legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito con modificazioni dalla L. 16 dicembre 2022, n. 196 (in G.U. 27/12/2022, n. 301)



ANTICORRUZIONE: INCOMPATIBILITÀ E INCONFERIBILITÀ DEGLI INCARICHI PUBBLICI

L'ANAC, al fine di supportare al meglio le amministrazioni pubbliche e, in generale, tutti i soggetti coinvolti nell'applicazione delle disposizioni in tema di incompatibilità e inconferibilità di cui al complesso D.Lgs. 39/2013, nell'ambito della sua attività istituzionale, ha di recente effettuato una ricognizione ragionata delle proprie delibere adottate negli anni 2020, 2021 e 2022 con lo scopo di fornire agli operatori del settore una guida pratica nella gestione quotidiana delle casistiche di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi pubblici.

Come noto, le disposizioni normative in materia di inconferibilità e incompatibilità sono state originariamente inserite dal legislatore nell'ambito di una politica volta a garantire l'imparzialità soggettiva del funzionario amministrativo anche attraverso la riscrittura dei relativi doveri di comportamento.

L'originaria legge delega n. 190/2012 (riportante le disposizioni di delega in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi) ha avuto attuazione con l'emanazione del D.Lgs. 39/2013 relativo a *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”*, che disciplina le casistiche citate in caso di:

1. condanna per reati contro la pubblica amministrazione (capo II);
2. inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni (capo III);
3. inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico (capo IV);
4. incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale (capo V);
5. incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico (capo VI).

Secondo quanto previsto dall'art. 16 del Decreto, l'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi; mentre spetta alle singole amministrazioni interessate la prevenzione e diretta gestione di tali casistiche, laddove eventualmente rilevate.

È anche nell'ottica di gestire al meglio il proprio potere di vigilanza e controllo sull'operato delle amministrazioni pubbliche che l'ANAC, come accennato in premessa, ha inteso intraprendere un percorso di raccolta, riordino e argomentazione pratica della complessa normativa di riferimento con l'intento di supportare le amministrazioni nell'attuazione delle disposizioni normativamente previste al fine di ridurre, sempre più, le casistiche di accertamenti con esito negativo svolti dalla stessa Autorità sull'operato del potere pubblico.

L'attività si è conclusa nella pubblicazione di tre documenti:

- il primo relativo alla catalogazione delle delibere ANAC in materia di inconferibilità e incompatibilità che riepiloga, attraverso il ricorso a tabelle sinottiche, le plurime fattispecie di inconferibilità e incompatibilità previste dal Decreto e le relative pronunce dell'Autorità, nelle quali è stata applicata la specifica causa impeditiva, onde poi effettuare un focus sulle pronunce dell'ANAC relative a specifiche fattispecie di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa;
- il secondo relativo all'elaborazione di 'pillole' esplicative in materia di ipotesi di conflitto di interessi, che riporta taluni indirizzi generali dell'ANAC (n. 6 pillole illustrative) sull'applicazione della normativa con lo scopo di garantire agli operatori strumenti utili a prevenire, vigilare e risolvere eventuali conflitti di interesse relativi ai propri dipendenti;
- il terzo relativo a 'pillole' esplicative in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013, che fornisce alle amministrazioni, attraverso il ricorso a casistiche di concreta applicazione (n. 11 pillole illustrative), utili indicazioni nella rilevazione e gestione delle casistiche in tema di inconferibilità e incompatibilità, offrendo agli operatori anche il supporto dei relativi riferimenti normativi.

Fonte:

<https://www.anticorruzione.it/-/guida-all-applicazione-della-legge-nei-casi-di-incompatibilit%C3%A0-e-inconferibilit%C3%A0>

RITORSIONI SUL WHISTLEBLOWER, DA ANAC UNA SANZIONE DI 5.000 EURO AL DIRIGENTE DI UNA ASL

Una sanzione pecuniaria di 5.000 euro è stata comminata dall’Autorità Anticorruzione nei confronti di un alto dirigente di una ASL della Puglia per comportamento grave e ritorsivo nei confronti di un collega medico che aveva denunciato comportamenti illeciti e irregolari da parte del superiore.

Così ANAC ha concluso un’approfondita istruttoria in un caso emblematico di discriminazioni e atti persecutori nei confronti di un whistleblower, la figura tutelata dalla legge di chi segnala situazioni di malaffare di cui è venuto a conoscenza sul luogo di lavoro.

Con delibera n. 506 del 25 ottobre 2022, ANAC ha ricostruito i fatti avvenuti all’interno dell’ASL. Un dirigente medico era stato oggetto di tre procedimenti disciplinari nel giro di poco tempo fra il 2020 e il 2021, con trasferimento ad altra sede operativa, per aver fatto presente presunti illeciti all’interno dell’ASL stessa, informazioni peraltro reperibili dal sito stesso dell’azienda.

Dalla denuncia fatta all’Autorità Anticorruzione risultava che il dirigente medico di grado superiore, per vent’anni a capo dello stesso dipartimento nonostante l’obbligo di rotazione stabilito per legge e per evitare situazioni di incrostazione di potere, aveva assunto a tempo indeterminato la moglie, assegnandola al proprio reparto. Il tutto con atti sprovvisti del visto del direttore amministrativo dell’azienda sanitaria.

ANAC, l’Autorità preposta alla tutela dei whistleblower, competente in materia in base al decreto legislativo 165/2001 sul whistleblowing, ha avviato le indagini del caso dopo la segnalazione di vessazioni da parte del medico denunciante, a seguito della denuncia effettuata. Oltre ad essere stato ricoperto di insulti e minacce, il medico pochi giorni dopo l’alterco avuto con il superiore era stato trasferito.

Rispetto a tale trasferimento, l’interessato aveva evidenziato danno grave e irreparabile sia economico sia in termini di immagine, senza escludere il pregiudizio per la salute psico-fisica dei propri pazienti.

Dall’indagine condotta da ANAC è emerso che il provvedimento di trasferimento, risalente allo scorso marzo, ha avuto carattere ritorsivo, “in quanto disposto a causa delle segnalazioni effettuate dal medico sottoposto riguardo alle presunte illegittimità di cui era venuto a conoscenza per il rapporto di lavoro presso l’ASL”, pertanto, ANAC ha dichiarato la nullità del provvedimento di trasferimento.

Inoltre, “tenuto conto della concreta gravità del fatto illecito, nonché in termini più generali del distorto uso della funzione di direttore di ASL, compromettendo l’efficienza delle cure erogate dal Servizio Sanitario,

con impatto sui pazienti, ANAC ha deliberato di irrogare una sanzione pecuniaria di 5.000 euro al direttore di dipartimento, in qualità di firmatario del provvedimento di trasferimento dichiarato ritorsivo”. La sanzione dovrà essere pagata personalmente dal direttore dell’ASL.

Fonte:

<https://www.anticorruzione.it/-/ritorsioni-al-whistleblower-che-aveva-denunciato-illeciti-una-sanzione-di-5.000-euro-al-direttore-medico#:~:text=Una%20sanzione%20pecuniaria%20di%205.000,irregolari%20da%20parte%20del%20superiore>

IL GARANTE PRIVACY SANZIONA LA REGIONE LAZIO PER L'ILLECITO CONTROLLO DI METADATI DELLE E-MAIL DI DIPENDENTI

Con ordinanza ingiunzione del primo dicembre 2022, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha comminato una sanzione di 100.000 euro alla Regione Lazio per illecito controllo di metadati delle e-mail di dipendenti.

L'istruttoria è stata avviata a seguito di una segnalazione del sindacato autonomo FEDIRETS ("Federazione Dirigenti e Direttivi Enti Territoriali e Sanità"), che aveva lamentato un monitoraggio posto in essere dall'Amministrazione sulla posta elettronica del personale in servizio presso gli uffici dell'avvocatura regionale.

In particolare, l'Ente avrebbe effettuato *"un controllo sulle email dei legali dell'Amministrazione regionale chiedendo al responsabile delle reti informatiche della Regione (...) una verifica sui flussi di mail in uscita dalle caselle di posta elettronica istituzionale, attribuite agli avvocati dell'avvocatura regionale (...)"*.

Tale controllo ha permesso alla Regione di acquisire informazioni quali "mittente, oggetto e destinatario delle mail inviate, oltre che ricognizione e pesatura di eventuali allegati alle mail stesse" senza che sussistessero "ragioni oggettive per l'effettuazione di un tale massivo ed indiscriminato controllo". Tuttavia, non è stata fornita una precisa informativa ai lavoratori in relazione alla possibilità di detti controlli sulla posta elettronica, e risultavano mancanti anche "procedure regolamentari e di policy sull'uso della posta elettronica e della Rete".

La Regione Lazio ha attuato una linea difensiva nell'ambito della quale ha evidenziato la liceità del controllo in quanto *"necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento"*. L'Amministrazione regionale ha effettuato tale accertamento ex post e *"in presenza di ragionevoli sospetti di comportamenti illeciti da parte di alcuni avvocati dell'avvocatura regionale, consistenti nella rivelazione a terzi di notizie d'ufficio sottoposte al vincolo di segretezza"*.

Il Garante ha rilevato, però, che il trattamento dei dati personali posto in essere dalla Regione:

- non risultava conforme ai principi di "liceità, correttezza e trasparenza", "limitazione della conservazione" e "responsabilizzazione", in violazione dell'art. 5, par. 1, lett. a) ed e), e par. 2, del Regolamento.
- è stato svolto in assenza di una base giuridica e in maniera difforme dalla disciplina di settore in materia di controlli a distanza dei lavoratori e raccolta di dati non pertinenti rispetto all'attività lavorativa (artt. 4 e 8 della l. n. 300/1970), in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 88, par. 1, del Regolamento, nonché 113 e 114 del Codice. Infatti, come specificato dall'Autorità, la conservazione dei metadati, ancorché sul presupposto della finalità di sicurezza informatica (sollevate nel caso di specie dalla Regione), può comportare un controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, che la legge consente esclusivamente al ricorrere di "esigenze organizzative, produttive, di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale, e in presenza delle garanzie procedurali previste dall'art. 4 comma 1 della l. n. 300/1970 (accordo sindacale o, in alternativa autorizzazione pubblica)", garanzie mancanti nel caso de quo.
- è stato svolto omettendo di fornire agli interessati un'informativa sul trattamento dei dati personali, in violazione degli artt. 12 e 13 del Regolamento;
- non risultava conforme al principio di "limitazione della conservazione e alla protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita", in violazione dell'art. 25 del Regolamento. Infatti, dall'istruttoria è emersa la conservazione dei metadati relativi all'utilizzo della posta elettronica, per generiche finalità di sicurezza informatica, per un periodo di 180 giorni, che non risultava in alcun modo giustificato per il perseguimento delle predette finalità;
- è stato svolto in assenza di una opportuna previa valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, in violazione dell'art. 35 del Regolamento. Tale valutazione risultava necessaria, in quanto, come precisato dal Garante, il trattamento dei dati in questione ha comportato "rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati nel contesto lavorativo".

Fonte:

<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9833530>

LA CORTE DI GIUSTIZIA SI PRONUNCIA IN TEMA DI DIRITTO DI ACCESSO DELL'INTERESSATO AI DATI PERSONALI CHE LO RIGUARDANO

Con sentenza del dodici gennaio 2023 - causa C-154/21, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha chiarito l'interpretazione dell'art. 15(1)(c) GDPR, che sancisce il diritto di accesso ai dati dell'interessato.

La CGUE ha interpretato l'art. 15(1)(c) GDPR alla luce del contesto e degli obiettivi del GDPR, ed ha stabilito che i titolari del trattamento devono rivelare l'identità esatta dei destinatari dei dati personali, qualora gli interessati ne facciano espressa richiesta. Se non è possibile identificare i destinatari, è sufficiente l'indicazione delle categorie. Nel giungere a tale conclusione, la CGUE ha sottolineato i seguenti punti:

- il considerando 63 GDPR riconosce espressamente all'interessato il diritto di conoscere ed ottenere comunicazione circa i destinatari dei dati personali, senza limitare tale diritto alle sole categorie di destinatari;
- il diritto di accesso presuppone che tutti i trattamenti di dati personali siano conformi ai principi in materia di trattamento dei dati di cui all'art. 5 GDPR, incluso il principio di trasparenza;
- il diritto di accesso deve consentire all'interessato di verificare l'esattezza e la liceità dei dati personali che lo riguardano, compresa la loro comunicazione a destinatari autorizzati; esso si identifica come un principio cardine necessario anche per l'esercizio di altri diritti dell'interessato ai sensi del GDPR, come i diritti di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento, nonché i diritti di ricorso giurisdizionale ed il risarcimento del danno. La CGUE ha concluso che l'interessato deve avere il diritto di essere informato dell'identità dei destinatari specifici a cui i dati personali sono già stati comunicati ovvero potrebbero essere comunicati;
- la CGUE ha sottolineato, tuttavia, che il diritto alla protezione dei dati personali deve essere bilanciato con altri diritti fondamentali, seguendo il principio di proporzionalità. In alcune situazioni, quindi, potrebbe non essere possibile fornire informazioni su destinatari specifici. In tali casi, il diritto di accesso può essere limitato alle informazioni sulle categorie di destinatari, ad esempio quando i destinatari effettivi non sono ancora noti.
- inoltre, l'art. 12, paragrafo 5, lettera b) del GDPR consente al titolare del trattamento di respingere le richieste dell'interessato manifestamente infondate o eccessive (in tal caso, il titolare del trattamento dovrebbe rendere note le sole categorie di destinatari).

Fonte:

<https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-154/21>

Nel comminare la sanzione di 500 mila euro, il Garante ha tenuto conto dell'aggravante di aver commesso altre violazioni nel settore del telemarketing nei tre anni precedenti, ma anche dell'attenuante di aver prontamente annullato il contratto contestato.

Fonte:

<https://www.gdpd.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9826417>

LA CASSAZIONE RIBADISCE LA NECESSITÀ DI NON CONFONDERE “COLPA DI ORGANIZZAZIONE” DELL’ENTE E “COLPEVOLEZZA” DELLA PERSONA FISICA (CASS. PEN., SEZ. IV, SENT. (DATA UD. 4 OTTOBRE 2022) 11 GENNAIO 2023, N. 570)

Con la recente sentenza n. 570/2022, la Sez. IV penale della Corte di Cassazione ribadisce che, in materia di responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001, la colpa di organizzazione, quale uno degli elementi costitutivi dell’illecito dell’ente, deve essere rigorosamente provata e non va confusa o sovrapposta con la colpevolezza della persona fisica responsabile del reato. I giudici di legittimità, infatti, sottolineano che l’assenza di un Modello Organizzativo o la sua inefficacia non sono sufficienti a sanzionare l’impresa per violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ex art. 25-septies, co. 3, D.Lgs. 231/2001, in quanto la colpa in organizzazione non incide necessariamente sulla realizzazione del reato presupposto.

L’argomentazione della Corte si sviluppa a partire dall’osservazione che la colpa d’organizzazione assume la medesima funzione della colpa per il reato commesso dalla persona fisica per violazione colpevole delle regole cautelari; tuttavia, un addebito generico basato sul mero “vantaggio”, in assenza di specificazioni rispetto alla colpa dalla quale sarebbe derivato il reato presupposto, non appare sufficiente a fondare una responsabilità dell’ente. Pertanto, la responsabilità amministrativa dell’ente fondata sulla genericità ed inadeguatezza del modello organizzativo, senza la concreta sussistenza di un comportamento negligente dell’impresa nella adozione e attuazione del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo, non può giustificare il rimprovero e l’imputazione dell’illecito al soggetto collettivo, poiché manca in concreto il nesso funzionale tra l’ente e l’autore materiale dell’illecito.

D’altra parte, deve osservarsi che il requisito del vantaggio dell’ente non è di per sé sufficiente ad ascrivere in capo all’ente la responsabilità del reato, atteso che l’art. 5 del citato decreto la esclude espressamente quando il soggetto agente abbia agito “nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”. Pertanto, la disposizione di cui all’art. 5 pone l’accento sulla commissione del reato nell’interesse dell’ente, in mancanza del quale il vantaggio accidentalmente derivato non consente di imputare all’ente alcuna conseguenza sanzionatoria. La disposizione in esame, oltre ad assegnare rilevanza solo parziale all’interesse dell’ente, conferma anche il carattere non necessario del vantaggio, parimenti confermata dalla disciplina dell’art. 25-ter del suddetto decreto, quando il reato sia commesso “nell’interesse della società”, senza alcuna menzione al vantaggio che questa abbia ottenuto. Conseguentemente, ciò che appare rilevante, è l’interesse alla commissione del reato, di per sé necessario e sufficiente a fondare la responsabilità dell’ente, rispetto al vantaggio, il quale solleva dubbi interpretativi circa le fattispecie colpose previste tra i reati presupposto (nel caso di specie il delitto di omicidio colposo). D’altra parte, l’assenza di intenzionalità della condotta che caratterizza la colpa,

rende incompatibile tale reato rispetto al requisito dell’interesse, che invece richiede una specifica valutazione di convenienza, operata ex ante.

Non bisogna tuttavia dimenticare che, oltre al requisito oggettivo dell’interesse, gli artt. 6 e 7 del decreto stabiliscono che non possa addebitarsi alcuna responsabilità all’ente che abbia provveduto ad adottare e ad attuare efficacemente, prima della commissione del fatto presupposto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la verificazione del reato. Nel caso di specie, con specifico riferimento all’organizzazione e alla predisposizione del piano di montaggio e smontaggio dei ponteggi, la Corte d’appello riteneva genericamente fondate le dichiarazioni del teste, il quale dichiarava la completezza del Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi (PIMUS) ma contestava la mancata applicazione dello stesso alla situazione concreta.

L’art. 6 stabilisce espressamente che il modello organizzativo risulti idoneo, secondo una valutazione ex ante, alla previsione di “b) specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire” è altresì richiesto l’affidamento della verifica del funzionamento e l’aggiornamento del modello ad un apposito Organo di Vigilanza e che lo stesso trovi piena attuazione, da ciò ne deriva che la contestazione circa la mancata corrispondenza tra il modello descrittivo predisposto e il ponteggio, non può essere sufficiente a fondare la responsabilità dell’ente quando il reo (persona fisica) abbia eluso fraudolentemente le precauzioni adottate.

A fronte di ciò, la colpa di organizzazione sussiste tutte le volte in cui si dimostri l’inidoneità o la mancata attuazione di tali modelli di organizzazione e gestione, colpa che nel caso di specie non veniva sufficientemente dimostrata perché basata sulla generica contestazione di un deficit di cautela.

In conclusione, la Corte territoriale, secondo la Sezione IV della Suprema Corte, “non ha motivato sulla concreta configurabilità, nella vicenda in esame, di una colpa di organizzazione dell’ente, né ha stabilito se tale elemento abbia avuto incidenza causale rispetto alla verificazione del reato presupposto”. I giudici di merito avrebbero dovuto, invece, approfondire anche e soprattutto l’aspetto relativo al concreto assetto organizzativo adottato dall’impresa in tema di prevenzione dei reati della specie di quello di cui al procedimento in maniera con lo scopo di evidenziare la sussistenza di eventuali deficit di cautela propri di tale assetto, causalmente collegati con il reato presupposto.

La sentenza impugnata è stata pertanto annullata dalla Corte di Cassazione che l’ha rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di provenienza per un nuovo giudizio che tenga conto dei principi sopraindicati.

Fonte:

Cass. Pen., Sez. IV, Sent. (data ud. 4 ottobre 2022) 11 gennaio 2023, n. 570

APPLICAZIONE DEL CONTROLLO GIUDIZIARIO SU RICHIESTA VOLONTARIA IN CASO DI CRONICA INFILTRAZIONE MAFIOSA (CASS. PEN., SEZ. V, SENT. (DATA UD. 27 SETTEMBRE 2022) 22 DICEMBRE 2022, N. 48913)

Una recente pronuncia della Cassazione penale ha esaminato l'istituto del controllo giudiziario su richiesta volontaria, disciplinato all'art. 34-bis, D.lgs. 16 settembre 2011, n. 159, richiesto dalla società ricorrente che si era dotata, nel frattempo, di un Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001.

Nel caso di specie, in base ai provvedimenti giudiziari acquisiti, la corte territoriale aveva ritenuto che la società ricorrente partecipò all'associazione temporanea di imprese, resasi aggiudicataria di un appalto «pilotato» da un dirigente pubblico, a sua volta controllato dall'organizzazione a delinquere di stampo mafioso, nota come «clan Puca». In particolare, la corte territoriale aveva dovuto escludere l'elemento dell'occasionalità del condizionamento mafioso in capo alla società ricorrente, in quanto il suo coinvolgimento fu una diretta conseguenza di un disegno preordinato, sorto in un momento antecedente lo svolgimento della gara pubblica.

In sede di ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione, avendo appreso la natura e la portata del provvedimento interdittivo, la società ricorrente aveva immediatamente provveduto a:

- sciogliere i rapporti contrattuali con le società facenti parte dell'associazione temporanea di imprese;
- adottare un Modello organizzativo, prevedendo procedure stringenti nei casi di reati associativi contro la pubblica amministrazione;
- nominare un esperto professionista in materia, quale componente dell'Organismo di Vigilanza.

In forza dell'orientamento giurisprudenziale consolidato, la Sezione V penale della Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ricordando che il tribunale competente in tema di misure di prevenzione è tenuto a verificare sia il carattere occasionale dell'agevolazione che il libero svolgimento dell'attività economica può determinare, sia la concreta possibilità dell'impresa stessa di riallinearsi con il contesto economico sano. Pertanto, la Cassazione ritiene che *«il presupposto indefettibile per l'applicazione del controllo giudiziario su richiesta volontaria di un'impresa destinataria di informazione interdittiva antimafia impugnata dinanzi al giudice amministrativo, è la natura occasionale dell'agevolazione mafiosa, prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 34-bis, comma 1, che non può configurarsi nel caso della cronicità dell'infiltrazione mafiosa»*.

Sulla base dell'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, la verifica dell'occasionalità dell'infiltrazione mafiosa non deve essere finalizzata ad acquisire un dato statico, consistente nella cristallizzazione della realtà preesistente, ma deve essere funzionale ad un giudizio prognostico circa l'emendabilità della situazione rilevata, proprio in relazione al contesto criminale di riferimento.

Gli Ermellini hanno riscontrato che la corte territoriale aveva fatto buon governo di tali principi, evidenziando il completo asservimento della società ricorrente alla finalità di controllo degli appalti comunali perseguiti dall'associazione a delinquere di stampo mafioso, asservimento che oggettivamente qualifica in termini di cronicità l'infiltrazione mafiosa.

Da ultimo, la Cassazione ha rilevato che spetta alla competenza del giudice penale (prima in sede di appello, poi, eventualmente, in sede di legittimità) verificare l'eventuale errata valutazione dei presupposti di legge per ammettere l'impresa richiedente al controllo giudiziario, ma non anche l'illegittimità delle misure interdittive antimafia adottate dal prefetto, la cui valutazione resta riservata alla competenza della giustizia amministrativa in sede di ricorso giurisdizionale.

Fonte:

Cass. Pen., Sez. V, Sent. (data ud. 27 settembre 2022) 22 dicembre 2022, n. 48913

L'ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ NON EQUIVALE ALL'ESTINZIONE DELLA RESPONSABILITÀ EX D LGS. 231/01 (TRIBUNALE DI MILANO, CON LA SENTENZA 2993 DEL 15 NOVEMBRE 2022)

In riferimento al reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 231/2001 e dell'art. 316-ter c.p., il Tribunale di Milano ha accolto l'istanza di applicazione della sanzione (ex art. 63 del D.Lgs. 231/01) nei confronti della società, risultata cancellata dal Registro delle Imprese a far data dal 14 marzo 2022, per aver commesso il fatto a proprio vantaggio ai danni dell'INPS fra i mesi di ottobre 2016 e gennaio 2017.


Tra i motivi della decisione si evince che *“al fine di impedire che successive iniziative dei soggetti interessati sortiscano l'effetto di paralizzare la risposta dell'ordinamento all'illecito dell'ente, ragioni di sistema impongono di escludere che si possa identificare la mera cancellazione dal Registro delle Imprese quale causa ostativa alla pronuncia di sentenza pregiudizievole nei confronti della società”*.

“La cancellazione dal Registro delle Imprese, qualora susseguente all'addebito definitivamente elevato nei confronti dell'ente, lascerà impregiudicata la possibilità della pronuncia pregiudizievole, cui farà seguito una fase esecutiva inevitabilmente fondata sulla fictio iuris della persistenza in vita del soggetto giuridico”.

Tale principio è stato ribadito dall'ultima pronuncia della Supra Corte di Cassazione (Sez. IV, sentenza n. 9006 depositata il 17 marzo 2022), in base al quale *“la cancellazione di una società dal Registro delle Imprese non comporta l'estinzione di un illecito ex Decreto 231 alla società medesima contestato”*.

Fonte:

Tribunale di Milano, con la sentenza 2993 del 15 novembre 2022



Contatti:

BDO Advisory Services S.r.l.
ras@bdo.it

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel: 02 58 20 1

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale in Italia e nel mondo.

Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il 7 febbraio 2023.

www.bdo.it

